Esecuzione n.

Gruppo n.

Raccomandata

Notificazione di pretesa sugli oggetti pignorati

a norma degli art. 106 e 107 LEF

Siete avvisat che

fa valere

- un diritto di proprietà un diritto di pegno per Fr.
- un diritto di ritenzione per Fr.
- un diritto di pegno sul bestiame per Fr.

sugli oggetti pignorati sotto i n

presso il debitore

Vi è impartito un termine di 10 giorni a contare dalla ricevuta del presente avviso per dichiarare per iscritto all'Ufficio se e in quale misura intendete contestare questa pretesa. Non avvenendo tale contestazione, la pretesa del terzo si avrà per riconosciuta.

Luogo e data

Ufficio di esecuzione

Estratto della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 107 cpv. 1. Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:

- 1, un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
- un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
- 3. un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.
- Cpv. 3. Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine di opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
- Art. 73 cpv. 2. L'inadempimento da parte del creditore non sospende il decorso del termine di opposizione. In una lite successiva, il giudice terrà tuttavia conto, nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili, del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.